

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1549/82 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1982
recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale
comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa
doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione nella Comunità del prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento non consente di coprire il fabbisogno dell'industria utilizzatrice della Comunità; che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per tale prodotto;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato, è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo, stabilendo la durata della sua validità in base all'importanza della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1982, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i peperoni rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi con contenuto di umidità non superiore a 9,5 % ma non altrimenti preparati, della sottovoce ex 07.04 B I, è sospeso al livello del 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS